

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(REVIGLIO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MALFATTI)

e col **Ministro dei Trasporti**

(PRETI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1979**

**Aumento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone stabilmente residenti all'estero**

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 dicembre 1959, n. 1146, ha istituito un « diritto fisso » a carico degli autoveicoli e rimorchi stranieri adibiti a trasporto di cose che transitano sul territorio nazionale.

Il pagamento di tasse o diritti è imposto agli autotrasportatori stranieri anche dalle legislazioni di molti altri Paesi. La citata legge del 1959 aveva pertanto lo scopo di creare, nei limiti del possibile, una parità di trattamento ai fini del pagamento del « diritto » tra i nostri operatori e quelli di altri Paesi, per modo che gli autotrasportatori nazionali non venissero a trovarsi in condizioni sfavorevoli nei confronti degli

stranieri, con gravi pregiudizi per le nostre imprese del settore degli autotrasporti.

In relazione alle finalità perseguite la stessa legge del 1959 ha disposto (art. 2) che possano essere concesse esenzioni o riduzioni del pagamento del diritto fisso in esecuzione di accordi intervenuti con i Governi stranieri oppure quando sussiste reciprocità di trattamento tributario per esigenze di traffico.

La misura del « diritto fisso » fissata dalla legge del 1959, mai modificata, appare oggi manifestamente insufficiente. Con l'unito disegno di legge tale misura viene elevata da lire 1.500 per ogni tonnellata di cose tra-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sportate a lire 50.000 per le percorrenze superiori a cento chilometri, e da lire 1.000 a lire 40.000 per ogni tonnellata di cose trasportate e per percorrenze fino a cento chilometri.

È evidente che le nuove misure del « diritto fisso » sono indicative, nel senso che sono suscettibili di essere modificate in sede

di accordi con altri Governi, previsti dall'articolo 2 della legge n. 1146 del 1959.

\* \* \*

Il presente disegno di legge decaduto per la fine della VII legislatura viene ora ripresentato nel medesimo testo già presentato al Senato nella seduta del 19 settembre 1976 (atto n. 1377).

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La misura del diritto fisso di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, è elevata, per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate, a lire 50.000 per le percorrenze superiori a cento chilometri e a lire 40.000 per le percorrenze fino a cento chilometri.

Dal pagamento del diritto fisso sono esentati gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto internazionale di cose, importati temporaneamente dagli Stati membri della Comunità economica europea ed appartenenti a persone stabilmente residenti negli stessi Stati.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.